

<p>REGIONE EMILIA-ROMAGNA: AGENZIA TERRITORIALE CAMB.2012. 0000025 DEL 21/12/2012</p>
--

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: stato degli affidamenti e tariffe per l'anno 2013.

IL VICEPRESIDENTE
f.to Stefano Vaccari

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

DELIBERAZIONE n. 25 del 21 dicembre 2012

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2012** il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/5998/2012 del 18 dicembre 2012.

Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE		P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano PR	Sindaco	P
3	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna RA	Presidente	P
4	Marzio Iotti	Comune di Correggio RE	Sindaco	P
5	Virginio Merola	Comune di Bologna BO	Sindaco	A
6	Paolo Dosi	Comune di Piacenza PC	Sindaco	P
7	Stefano Vaccari	Provincia di Modena MO	Assessore	P
8	Stefano Vitali	Provincia di Rimini RN	Presidente	A
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara FE	Presidente	A

Il VicePresidente Vaccari dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato: stato degli affidamenti e tariffe per l'anno 2013.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati,
- dispone il trasferimento all'ATERSIR delle funzioni già attribuite alle suddette forme di cooperazione;

accertato che l'art. 5 della richiamata L.R. n. 23/2011 individua tra gli Organi dell'ATERSIR il Consiglio d'ambito, costituito da nove componenti che ricoprono le cariche di Sindaco, Presidente di Provincia o Amministratore locale delegato in via permanente, rinnovato ogni cinque anni;

rilevato che l'art. 7 della succitata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio di ambito le funzioni di primo livello, specificate dalla normativa regionale citata ovvero quelle esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale, individuato dall'art. 3 della L.R. n. 23/2011;

precisato che l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi rientra tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. f) della L.R. n. 23/2011;

dato atto che all'interno dell'ambito territoriale ottimale lo stato degli affidamenti del servizio idrico integrato è quello di seguito rappresentato:

	Gestore	Data scadenza convenzione
ex ATO PIACENZA	IREN EMILIA SpA	20/12/2012
ex ATO PARMA	Matilde Servizi srl	(*)
	IREN ACQUA GAS SpA	30/06/2025
	MONTAGNA2000 SpA	30/06/2025
	EMILIAMBIENTE SpA	30/06/2025
ex ATO REGGIO EMILIA	IREN ACQUA GAS SpA	19/12/2011
	AST srl	31/12/2010
ex ATO MODENA	HERA SpA	19/12/2024
	AIMAG SpA	19/12/2024
	SORGEAQUA srl	19/12/2024
ex ATO BOLOGNA	HERA SpA	19/12/2021
	SORGEAQUA srl	non prevista
ex ATO RAVENNA	HERA SpA	31/12/2023
ex ATO FORLI'-CESENA	HERA SpA	31/12/2023
ex ATO RIMINI	HERA SpA	14/03/2012
ex ATO FERRARA	HERA SpA	19/12/2024
	CADF SpA	19/12/2024

(*) La Società Matilde Servizi S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Palanzano sulla base di atti deliberativi dell'Amministrazione comunale.

rilevato che:

- le convenzioni stipulate nei territori di competenza delle ora soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (ex Autorità d'Ambito) di Piacenza, Reggio Emilia e Rimini risultano ad oggi scadute;
- le convenzioni scadute sono pertanto:
 1. nel territorio dell'ex ATO di Piacenza quella relativa al gestore IREN EMILIA SpA;

2. nel territorio dell'ex ATO di Reggio Emilia quella relativa al gestore IREN ACQUA GAS SpA e quella relativa al gestore AST srl;
3. nel territorio dell'ex ATO di Rimini quella relativa al gestore HERA SpA;

preso atto pertanto della necessità di disporre nuovi affidamenti del servizio idrico integrato rispetto alle convenzioni scadute nei termini più sopra riportati;

vista inoltre la deliberazione n. 18 del 16/12/2011 con la quale l'Assemblea dell'ex Autorità d'ambito di Reggio Emilia ha chiesto all'ATERSIR che, *"fatte salve le verifiche di legge, si mantenga e si rinnovi l'affidamento in house del servizio idrico integrato alla predetta società AST srl posseduta al 100% dal Comune di Toano"*;

ritenuto che, relativamente agli affidamenti scaduti, questa Agenzia debba provvedere a tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa vigente in materia;

ritenuto inoltre:

- di dover effettuare le verifiche necessarie in relazione alla richiesta formulata a questa Agenzia dall'ex Autorità d'ambito di Reggio Emilia per il gestore AST srl;
- di dover effettuare i necessari approfondimenti in merito alla gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Palanzano (in provincia di Parma);

preso atto che:

- le convenzioni stipulate nei territori di competenza delle ora soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (ex Autorità d'Ambito) di Piacenza (art. 2), Reggio Emilia (art. 2), e Rimini (art. 3) prevedono che, alla loro scadenza, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento;
- nelle more della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento e al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali quali quelli oggetto della presente deliberazione, i gestori in esercizio sono pertanto comunque tenuti alla continuazione delle prestazioni;

considerato che:

- il d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas competenze anche in materia di servizi idrici, specificando che *con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (cfr. art. 21, comma 19)*;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato il procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità dei servizi medesimi;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha espletato la consultazione dei soggetti interessati, finalizzata all'adozione del metodo tariffario transitorio da applicare al servizio idrico integrato negli anni 2012 e 2013;

ritenuto pertanto opportuno specificare che, per tutte le gestioni presenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale, individuato dall'art. 3 della L.R. n. 23/2011, fino all'adozione del provvedimento finale relativo al metodo tariffario transitorio da applicare al servizio idrico integrato negli anni 2012 e 2013 da parte all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per l'anno 2013, debbano essere applicate le tariffe 2012 deliberate dalle ora soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (ex Autorità d'Ambito), o in loro assenza le tariffe deliberate per l'anno immediatamente precedente;

precisato che, in ogni caso, al momento dell'approvazione da parte all'Autorità per l'energia elettrica e il gas del provvedimento finale relativo al metodo tariffario transitorio da applicare ai servizi idrici negli anni 2012 e 2013, lo stesso dovrà essere applicato a tutte le gestioni presenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale, individuato dall'art. 3 della L.R. n. 23/2011, provvedendo ai conguagli eventualmente necessari;

visto lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato con propria deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5/2012;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di dare corso all'attività rivolta a disporre nuovi affidamenti del servizio idrico integrato nei territori di Piacenza, Reggio Emilia e Rimini, nel rispetto della normativa vigente in materia;
2. di procedere alla verifica relativa all'eventuale affidamento in house del servizio idrico integrato alla società AST srl posseduta al 100% dal Comune di Toano, come richiesto dalla soppressa Autorità d'ambito di Reggio Emilia con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 16/12/2011;
3. di provvedere ai necessari approfondimenti in merito alla gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Palanzano (in provincia di Parma);
4. di dare atto che, nel rispetto dei contenuti delle specifiche convenzioni di servizio sottoscritte, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, i gestori in esercizio nei territori di Piacenza, Reggio Emilia e Rimini sono tenuti alla continuazione delle prestazioni;
5. di stabilire che per tutte le gestioni presenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale, individuato dall'art. 3 della L.R. n. 23/2011, fino all'adozione del provvedimento finale relativo al metodo tariffario transitorio da applicare al servizio idrico integrato negli anni 2012 e 2013 da parte all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per l'anno 2013, debbano essere applicate le tariffe 2012 deliberate dalle ora soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (ex Autorità d'Ambito), o in loro assenza le tariffe deliberate per l'anno immediatamente precedente;
6. di precisare che al momento dell'approvazione da parte all'Autorità per l'energia elettrica e il gas del provvedimento relativo al metodo tariffario transitorio da applicare ai servizi idrici negli anni 2012 e 2013, lo stesso dovrà essere applicato a tutte le gestioni presenti

all'interno ambito territoriale ottimale, individuato dall'art. 3 della L.R. n. 23/2011, provvedendo ai conguagli eventualmente necessari;

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto

Il VicePresidente
f.to Stefano Vaccari

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

15 gennaio 2013

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna